Protocollo FITRI
Documento in entrata
00002111-2023
19/10/2023
OdG

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
TRIBUNALE FEDERALE

Avv. Michele Ponzeletti	**Presidente**
Avv. Giorgio Leccisi	**Componente**
Avv. Margherita Branciamore	**Componente**

Con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Emilia Borrello

PROCEDIMENTO R.G. TF n. 04/2023
(R.g P.f n.03/2023)

Nei confronti di

- **Sig. Leonardo FRANCO (tess n. 94041)**
- **Triathlon 7C ASD, in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visto il deferimento della Procura Federale ex art. 65 R.G., depositato in data 20.07.2023 nei confronti del sig. Leonardo Franco e della Triathlon 7C ASD, con cui è stata contestata la violazione degli artt. 3.01, 3.02, 8.01, 8.03, 8.04, 11.01 del Regolamento di Giustizia F.I.Tri., degli artt. 1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.11, 3.2, 3.4, 4.2, 5 del Codice Etico Fi.Tri. e degli artt. 1, 2, 10 del Codice di Comportamento CONI, per aver il sig. Franco – nonostante il suo ruolo, all'epoca dei fatti, di Presidente e l.r.p.t. dell'associazione sportiva sopra menzionata, senza astenersi ed anzi ingenerando conflitto - ricevuto a titolo personale compensi relativamente all'organizzazione dell'evento Asiago Winter Triathlon World Cup. Il tutto così come meglio descritto nell'atto di deferimento al cui contenuto si rimanda;

fissata rituale udienza al 18.09.2023 poi differita al 29.09.2023;

preso atto della documentazione contenuta nel fascicolo della Procura federale; dell'attività istruttoria svolta in sede di indagini; della memoria difensiva depositata dall'incolpato; delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo così come risultanti dal verbale di udienza del 29.09.2023; della documentazione acquisita in sede dibattimentale; delle note autorizzate depositate dalle parti, nonché delle conclusioni rassegnate all'udienza del 09.10.2023;

considerato che:

1. All'esito di tutto quanto emerso nel corso del procedimento, il Tribunale federale ritiene che la responsabilità disciplinare dell'Incolpato Sig. Leonardo Franco sia ravvisabile esclusivamente in relazione alla violazione dell'art. 10 del Codice di Comportamento CONI, in combinato disposto con l'art 3.01 e l'art. 8.01 del Regolamento di Giustizia Fitri.

2. Devono essere, invece, rigettati tutti gli altri addebiti contestati dalla Procura Federale in quanto sprovvisti di idoneo supporto probatorio, ovvero inconferenti rispetto alla condotta censurata.

3. Infatti, ad eccezione della violazione dell'art. 10 del Codice di Comportamento CONI come appresso chiarito, il Tribunale federale rileva che i fatti contestati non integrano alcuno dei profili di illiceità di cui alle ulteriori norme contestate nell'atto di deferimento, e ciò anche in considerazione della circostanza che le ASD, essendo soggetti di diritto privato, non sono tenute all'osservanza delle norme di cui alla procedura ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e/o forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori.

4. Chiarito quanto sopra, il Tribunale federale ritiene, quindi, come sia unicamente emersa la responsabilità dell'Incolpato in

relazione alla violazione del citato art. 10 del Codice di Comportamento CONI, il quale prevede che "...*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate...*"

5. La menzionata disposizione delinea una forma di tutela avanzata dei beni giuridici che intende proteggere, imponendo la necessità di prevenire situazioni di conflitto anche solo apparente, anticipando la soglia di punibilità e sanzionando comportamenti di messa in pericolo dell'imparzialità dei tesserati, degli affiliati e di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

6. La corretta osservanza di detta norma, pertanto, avrebbe imposto al sig. Leonardo Franco di evitare di porre in essere condotte quali quella di cui ai fatti contestati, in quanto integranti situazioni in evidente conflitto di interessi tra gli incarichi istituzionali, societari, organizzativi e direttivi rivestiti dall'Incolpato e i compensi dallo stesso percepiti, a titolo personale, quale fornitore di servizi in relazione all'organizzazione dell'evento Asiago Winter Triathlon World Cup, in particolare per la progettazione zona servizi e revisione dei tracciati percorsi e per la direzione di gara.

7. Emerge, dunque, con assoluta chiarezza che il sig. Leonardo Franco - in considerazione del cumulo di ruoli di Presidente del Comitato Regionale Fi.Tri.Veneto, di Presidente e l.r.p.t. della Triathlon 7C ASD, nonchè di organizzatore dell'evento summenzionato e di Direttore di gara – avrebbe dovuto adottare, contrariamente a quanto accaduto, una condotta tesa a garantire maggior prudenza, trasparenza e accortezza in modo da tutelare le aspettative etiche e di condotta morale di tutti gli appartenenti alla Federazione sportiva in oggetto.

8. Accertata la responsabilità per la violazione delle disposizioni innanzi menzionate, nella gradazione della sanzione da doversi comminare, i profili di opacità messi in rilievo assumono consistenza anche dal punto di vista soggettivo, così come vengono in rilievo i relativi possibili risvolti anche sotto il profilo dell'immagine della Federazione, che derivano dal comportamento comunque scorretto posto in essere dall'Incolpato che rivestiva ruolo apicale in ambito federale locale.

9. Infine, relativamente alla posizione della Affiliata Triathlon 7 C ASD ritiene questo Tribunale di non doversi procedere, non sussistendo i presupposti né per la violazione di cui all'art. 5.03 Reg Giust., né per l'applicazione nei confronti della Affiliata di quanto disposto dall'art. 8.03 Reg. Giust, in ragione delle motivazioni di cui sopra.

P.Q.M

il Tribunale Federale Fi.Tri, così

Dispone

- infligge al Tesserato Sig. Leonardo FRANCO (tess n.94041) la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per giorni 90 (novanta);
- rigetta la richiesta nei confronti della Triathlon 7C ASD.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

f.to

Il Tribunale Federale
Avv. Michele Ponzeletti
Avv. Margherita Branciamore
Avv. Giorgio Leccisi

Firmato digitalmente da: PONZELETTI MICHELE
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 18/10/2023 18:58:39

Depositata in data 18 Ottobre 2023
f.to
Il Segretario
Dott.ssa Emilia Borrello